



Comune di Filacciano

Via Oreste Leonardi, 5 - Filacciano (Roma) cap 00060
Tel. 0765 332113 Fax 0765 332715 E-mail: segretario@comune.filacciano.rm.it
Cod. Fisc. 05789630588 Part. IVA 01446351007

Prot. 3082
del 23/10/2025

AVVISO PUBBLICO

A FAVORE

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020) – ANNO 2022.

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese artigianali e commerciali, con sede operativa nel territorio del Comune di FILACCIANO, appartenenti ai settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle aree interne.

ART. 2 – SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMUNE

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente bando è pari a € 17.664,00 per l'anno 2020, € 11.776,00 per l'anno 2021 ed € 11.776,00 per l'anno 2022.
2. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda di contributo le micro e piccole imprese artigiane e commerciali che:
 - svolgano attività economiche, artigianali e commerciali attraverso una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di FILACCIANO, ovvero intraprendano nuove attività nel suddetto territorio comunale;
 - risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
 - non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
2. Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, tramite PEC, all'indirizzo comunedifilacciano@pcert.it, ovvero all'ufficio protocollo del Comune durante l'orario di apertura;

ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
 - non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.
3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM

1. Il contributo è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, per spese sostenute dal 01.01.2022 per adeguamento dell'impresa alle misure anti-contagio, di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, nonché per spese di gestione dell'impresa, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto di prodotto e di processo, acquisto macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie. L'erogazione del contributo avverrà mediante rimborso diretto a presentazione fattura quietanzata, nella misura massima del 50% della spesa. Il contributo concesso non può essere superiore ad euro 1.000,00 con ripartizione del contributo pro-quota tra le aziende richiedenti, salvo che le somme richieste risultino inferiori a quelle disponibili e pertanto le stesse saranno ulteriormente suddivise.
2. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia, purché il totale dei contributi ottenuti non superi il totale delle somme spese.

- ART. 6 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO** 1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo una tantum, saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2. L'aiuto è concesso in modo automatico ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/1998 tenendo conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui al successivo art. 8.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1. L'avviso sarà visionabile sul sito istituzionale del Comune di FILACCIANO, <http://www.comune.filacciano.rm.it/>;
2. Pena l'esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere trasmesse via pec, all'indirizzo: comunedifilacciano@pcert.it, oppure all'ufficio protocollo del Comune durante l'orario di apertura;
3. L'oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: AZIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO PICCOLE E MICRO IMPRESE DPCM 24 SETTEMBRE 2020;
4. **Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/11/2025;**
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;
6. Il modulo di domanda, compilato, a pena di esclusione, tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere sottoscritto o firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, allegando copia del documento di riconoscimento.
7. Alla domanda dovrà essere allegato:

- visura camerale in corso di validità;
- fatture quietanzate con pagamento tracciabile, relative alle spese sostenute che potranno riguardare:
 - a) Spese per adeguamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
 - b) Acquisto DPI e altri dispositivi, come: DPI (mascherine, guanti, copriscarpe, occhiali protettivi, visiere protettive, visiera protettiva PET atossica); Termolaser (misuratore di temperatura); Prodotti igienizzanti; Segnaletica; Espositore con gel igienizzante e mascherine monouso; Schermi divisorii di protezione; Sanificazione e igienizzazione professionale; ecc. b) Spese di gestione dell’impresa:
 - c) Spese di gestione, luce – acqua – telefono – TARI – IMU - affitto, ecc.
 - d) Spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo;
 - e) Acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche;

8. Non potranno essere accolte le domande:

- a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
- b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o carenti del documento di riconoscimento, della visura camerale in corso di validità e delle fatture quietanzate con pagamento tracciabile, relative alle spese sostenute. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’amministrazione finanziaria. E’ ammissibile una sola richiesta di contributo. qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. La fase istruttoria delle domande verrà svolta da apposita commissione.

La commissione applicherà, nella istruttoria delle domande, i seguenti criteri:

- a) Attribuzione contributo € 1.000,00 per le imprese con codice ATECO che hanno subito la chiusura nell’anno 2021
- b) Attribuzione contributo € 500,00 per le imprese con codice ATECO che non hanno subito la chiusura nell’anno 2021

Qualora, rispetto alle domande pervenute e ai contributi concedibili, sulla base dei criteri innanzi generalizzati, residuino risorse disponibili rispetto ai budget assegnati, la commissione attribuirà a tutte le attività richiedenti tali somme residue purché le imprese dimostrino di aver sostenuto con fatture quietanzate le somme ulteriormente attribuite;

Qualora, rispetto alle domande pervenute le risorse disponibili siano inferiori, la commissione procederà a ridurre in maniera proporzionale i contributi concedibili.

2. Nel corso della fase istruttoria, il Comune di FILACCIANO, procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali. Al fine di velocizzare le procedure di erogazione dei fondi stanziati, si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per tempo ammessi.

3. A conclusione della fase istruttoria, il Comune di FILACCIANO comunica al beneficiario, a mezzo pec, l’ammissione ai benefici del bonus di cui al presente avviso, e, contestualmente, ne dispone l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda. L’importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

4. Il Comune di FILACCIANO, anche successivamente all’erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

ART. 9 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e all'erogazione del bonus, a partire dall'apertura e fino al giorno 30.11.2025, sarà possibile inviare FAQ e richieste di chiarimenti al recapito di posta elettronica comunedifilacciano@pcert.it
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33. 3. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
3. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:
 - a) istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 10 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'indirizzo comunedifilacciano@pcert.it.
2. Il Comune di FILACCIANO tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'amministrazione raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di FILACCIANO, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'amministrazione comunale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
3. Il Titolare del trattamento è il Comune di FILACCIANO.
5. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
6. Il Comune di FILACCIANO è autorizzato al trattamento dei dati relativamente ai procedimenti inerenti il presente Avviso.

Art. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di FILACCIANO che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.